



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
Presenta un Convegno dal titolo

“L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari”

Sabato 1 marzo 2014

L'ascolto del minore nei casi di conflittualità genitoriale: separazioni, divorzi e procedure ex 317 bis

Avv. Giulia Facchini

Avvocato Familiarista, Presidente dell'Associazione Interprofessionale Sintonie: prospettive interdisciplinari per la persona, la famiglia ed i minori



L'ascolto del minore nelle procedure giudiziarie che vedono due genitori contrapposti **mi/ci crea disagio**

PERCHE'

COME PERSONA PERCHE' LE FACCINE PALLIDE E TESE E LA TESTA INCASSATA NELLE SPALLE, QUASI A VOLER SCOMPARIRE, DEI RAGAZZINI NEI CORRIDOI DEL TRIBUNALE, CHE OCCHIEGGIANO I GENITORI PRONTI AD AZZANNARSI E SI DOMANDANO COSA SARA DI LORO, MI/CI RISUONA NELLO STOMACO

COME AVVOCATO

- Perché questo minore che deve parlare nelle procedure separative dei suoi genitori non è affatto chiaro che ruolo abbia nel processo.
- Per inquadrare questo problema consentitemi di fare una brevissima digressione, per i non giuristi su

CHE COSA E' IL PROCESSO

SACRALITA' DEL PROCESSO

- “Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice. Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena» Proto Pisani .
- IN SOSTANZA LA DISCIPLINA DEL PROCESSO, LO DICO PER I NON GIURISTI, COSTITUISCE «LA REGOLA DEL GIOCO» ATTRAVERSO LA QUALE LO STATO IMPEGNA: LE PARTI PRIVATE, IL GIUDICE, IL PUBBLICO MINISTERO E TUTTI COLORO CHE A VARIO TITOLO AL PROCESSO SI AFFACCIANO, A PARTECIPARE ALL'ITER GIUDIZIARIO FINE DI PRODURRE/OTTENERE UNA DECISIONE GIUSTA.
- DOBBIAMO AVERE UN RISPETTO QUASI SACRO DEL PROCESSO COME GARANZIA DI CIVILTA' ALTRIMENTI: SIAMO FUORI DELLO STATO DI DIRITTO E VALE TUTTO COMPRESA L'AUTO TUTELA.



LA COSTITUZIONE SI OCCUPA DI PROCESSO ALL'ARTICOLO 24

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione

La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari»



E ALL'ARTICOLO 111 RIDISEGNANDO, CON LA RIFORMA DEL 1999, IL GIUSTO PROCESSO

Art. 111 commi 1 e 2 recitano testualmente:

- co. 1. **"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo *regolato dalla legge*"**
- co. 2. **"Ogni processo si svolge nel *contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*".**



Come deve essere un processo giusto

PER GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO CIASCUNA DELLE PARTI, GIUDICE COMPRESO, DEVE RISPETTARE RIGOROSAMENTE E LE REGOLE DEL GIOCO.

(Pensiamo che il codice di procedura civile regola il processo, compresi i procedimenti speciali e l'esecuzione con 840 articoli).



Nel processo civile disegnato dalla Costituzione la verità processuale emerge da:

- Le **informazioni fornite dalle parti** attraverso allegazioni argomentative (non contestate)
- Le prove documentali e le testimonianze introdotte dalle parti, o di cui il giudice chiede l'esibizione (laddove abbia poteri d'ufficio ad **esempio relativamente ai minori**)
- Le informazioni che il giudice può chiedere alla Pubblica amministrazione (**art. 213 cpc**) e relazioni dei servizi socio assistenziali
- Le **consulenze tecniche**, in questo caso a carattere psicologico, che il giudice può disporre, anche d'ufficio, in caso di questioni relative a minori.



Le persone che parlano davanti al giudice oltre agli avvocati sono

- Le parti personalmente laddove sia previsto, o per interrogatorio libero o formale
- I testimoni
- I Ctu laddove si disposta la loro comparizione a chiarimenti

**TUTTI QUESTI INTERVENTI SONO MINUZIOSAMENTE
REGOLATI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

OVVIAMENTE LA VIOLAZIONE DELE NORME DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE **PRODUCE DELLE NULLITA** PROCESSUALI PIU O
MENO GRAVI



Con questa necessaria
premessa dobbiamo
domandarci che ruolo gioca
il minore che viene ascoltato



L'ASCOLTO DEL BAMBINO NEI PROCEDIMENTI CIVILI
Elisa Ceccarelli * già Presidente T.M. Bologna in «Il Giusto Processo e la protezione del minore» (Franco-Angeli - 2011)

L'ascolto del figlio nelle procedure separative e di affidamento **non è finalizzato ad acquisire elementi istruttori**, bensì a garantire al minore:

- da un lato il diritto di **esprimere bisogni e desideri**,
- dall'altro il diritto di **essere informato dal giudice sui termini della controversia in cui è coinvolto** in modo che venga limitata la confusione che può derivare da informazioni parziali e interessate fornite dai genitori in lite tra di loro.



Sotto un profilo strettamente processuale però
CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2002 dice....

«L'art. 12 della Convenzione di New York disponendo al comma 1 che il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, sancisce al comma 2 la sua: **«possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerna ...»**

«Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento è idonea ad integrare – ove necessario- la disciplina dell'art. 336 2° comma c.c. (in allora non ancora modificato dalla 149 che era stata promulgata ma non entrata in vigore) nel senso di configurare il minore come parte del procedimento con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.



Spunto ripreso da Maria Rita Verardo in «Un processo giusto per la legge o per il bambino?» in «Il Giusto Processo e la protezione del minore» (Franco-Angeli - 2011)

Quanto al fatto che il processo minorile deve rispettare i principi del giusto processo,

*«Importantissimo punto di arrivo di riferimento per questo è la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2002 di straordinaria novità, rispetto alla quale ancora non si sono coagulate (a dieci anni di distanza!) le giuste conseguenze nei fatti e nelle procedure. **Mi riferisco innanzitutto al problema relativo al minore «parte» sostanziale o processuale contrapposta alle altre, portatrice certamente di autonomi diritti rispetto a quelli dei suoi genitori. A ciò si connettono le questioni della «rappresentanza» del minore e ancora dell'ascolto del minore ...»***



PERO' CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2002 dice.... E' UNA PRONUNCIA INTREPERTATIVA DI RIGETTO

Le sentenze interpretative di rigetto sono le decisioni con cui la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, **non perchè il dubbio di legittimità sollevato dal giudice non sia giustificato, ma perchè esso si basa su una «cattiva» interpretazione della disposizione impugnata.** La Corte costituzionale ha da sempre affermato un preciso canone di interpretazione delle leggi: nel caso in cui la stessa disposizione possa essere interpretata in modi diversi, l'interprete deve scegliere l'interpretazione «conforme a Costituzione», ossia ricavarne la norma compatibile con la Costituzione medesima. Se, invece, il giudice propende per una norma che renda la disposizione di dubbia compatibilità con la Costituzione, **la Corte rifiuta di dichiarare per ciò solo l'illegittimità della disposizione impugnata e spiega, nella motivazione, che la corretta interpretazione «conforme a Costituzione» sarebbe sufficiente a risolvere il contrasto de quo, rigettando così la questione.**

Quindi

La Corte Costituzionale sembra considerare (o meglio considera ma senza efficacia cogente nell'ordinamento) **il minore «parte processuale»**

Quindi il minore parte **è sottoposto alle norme del codice di procedura civile che riguardano le parti private:**

- in primis ex art. 82 l'obbligo dell'assistenza tecnica da parte di un difensore
- e prima ancora l'assistenza da parte di un curatore speciale ex art. 78 secondo comma cpc: «*Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi con rappresentante*» (in questo caso con i genitori)

Però

La legislazione vigente (anche dopo le recenti riforme, legge 219 del 2012 e DL 154 del 2013 sulla parificazione dei figli nati fuori e dentro il matrimonio) **«fortifica le norme sull'ascolto del minore»** ma non lo fa diventare «parte» processuale, **ma neppure testimone!!!**

(NB. Il testimone deve dire la verità e se dice il falso commette il reato di falsa testimonianza).

OCCORRE QUINDI DOMANDARSI

- ✓ Se l'ascolto **non** è un mezzo istruttorio, regolato dal Titolo II del c.c. art. 2697 e ss.,
- ✓ e se il **minore non è parte** del processo e quindi non ha un suo difensore e la sua partecipazione al giudizio non è regolata dalle norme del codice di procedura civile,

Che cosa è dal punto di vista processuale l'Ascolto del minore?

Elisa Ceccarelli in «Il Giusto Processo e la protezione del minore» (Franco-Angeli - 2011)

- ✓ «.....men che meno è pensabile di applicare all'ascolto del minore le norme del codice di procedura civile sull'interrogatorio della parte, poiché **nel procedimento in questione le parti sono solo i genitori, mentre il figlio è il soggetto al centro del giudizio i cui diritti e interessi devono essere considerati preminenti su quelli di tutti gli altri soggetti processuali**».

Elisa Ceccarelli in «Il Giusto Processo e la protezione del minore» (Franco-Angeli - 2011)

Ma allora: se «l'incontro del giudice con il minore ha lo scopo di conoscerlo e di farsi conoscere, di informarlo e di ascoltare le sue esigenze e i suoi desideri, salvo che non sia disponibile esprimerli..» ;:

**PREOCCUPA PERÒ SOTTO IL PROFILO
PROCESSUALE**

l'affermazione della dott. Ceccarelli che sostiene che: «...la conoscenza integrale delle dichiarazioni del minore non sembra rivestire una rilevanza processuale tale da renderla comunque necessaria: infatti esse non possono costituire materiale probatorio e non possano essere oggetto di eventuali controdeduzioni difensive. L'audizione del minore è volta solo a fornire elementi di conoscenza attinenti a lui stesso, ulteriori rispetto a quelli acquisiti in contraddittorio, che consentano al giudice di meglio valutare l'adeguatezza della decisione ai bisogni affettivi relazionali di lui



GIUSTO PROCESSO E ASCOLTO MINORE CONCLUSIONE

Ed ancora l'autrice suggerisce che: «sarebbe dunque consigliabile la massima prudenza nel «maneggiare le dichiarazioni del minore che spesso può parlare solo se sa che quel che dice non potrà essere utilizzato dai genitori nel loro conflitto».

Ma non solo, il nuovo testo dall'articolo 336 c.c. sull'ascolto dice che **l'ascolto è condotto dal giudice e che «I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento».**



GIUSTO PROCESSO E ASCOLTO MINORE CONCLUSI

Ma se l'ascolto del minore diventa un elemento di convincimento del giudice i cui presupposti (cioè l'integrale verbalizzazione di quanto dichiarato dal minore e magari la video registrazione che consenta di valutarne il contegno) non sono conoscibili dalle altre parti del giudizio il **processo è «giusto» ai sensi dell'art. 111 della Costituzione? Visto che il 111 prevede che il processo si svolta in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità e che il giudice sia terzo ed imparziale (e non conoscitore esclusivo di elementi di convincimento)**



ASCOLTO E GIUSTO PROCESSO

E allora portando il ragionamento alle estreme conseguente delle due l'una

- **o il minore è parte processuale e formula le sue richieste secondo le regole procedurali ed assistito dal suo difensore e quindi il suo ascolto è l'ascolto di una «parte»**
- **o l'ascolto dev'essere effettuato all'interno di una CTU con le garanzie processuali di tale incombenza previste dall'art. 195 cpc come modificato nel 2009**



Ecco perché come avvocato io ritengo che

L'ASCOLTO DEL MINORE NEI
CONFLITTI GENITORIALI SIA UNO
STRUMENTO PERICOLOSO PERCHE'
PROCESSUALMENTE NON
«CONTROLLABILE» IN BASE ALLE
VIGENTI -E CARENTI- REGOLE
PROCESSUALI .

- **ALTRA QUESTIONE CHI INFORMA IL MINORE DELL'OGGETTO DELLA SUA AUDIZIONE?**

Per primi, purtroppo, lo informano i genitori

- **CON QUALE OBIETTIVITA'?**

Non dimentichiamo che dalle dichiarazioni del minore che esprima, ad esempio, una preferenza per la collocazione prevalente presso l'uno o l'altro dei genitori **discendono conseguenze giuridiche di non poco momento quali l'assegnazione della casa coniugale e la erogazione e quantificazione del mantenimento**

CHI INFORMA IL MINORE DELL'OGGETTO DELLA SUA AUDIZIONE? NUOVO art. 336 BIS c.c.

«... Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto».

MA COME LO FA?



Modalità dell'ascolto da parte del giudice

Scrive **Elisa Ceccarelli** in *«Il Giusto Processo e la protezione del minore»* (Franco-Angeli) che: *«L'ascolto dei ragazzi e dei bambini costituisce un'esperienza emotivamente complessa e difficile per i giudici ai quali si richiede un'attitudine relazionale e una capacità di decodifica dei messaggi verbali e non verbali reciproci, che percorrono ogni comunicazione umana e in particolare quella in cui sono coinvolti soggetti in condizioni non paritarie».*

«I giudici devono guardarsi da non pochi rischi da quello (più evidente e quindi probabilmente più controllabile), di chiedere seppure implicitamente, al figlio la risposta risolutiva a questioni la cui decisione spetta invece ai genitori ed allo stesso giudice, a quello (più subdolo) di assumere atteggiamenti rigidi o al contrario collusivi con possibili risvolti seduttivi dell'interlocutore minore».



E ancora: Luisa Della Rosa psicologa e psicoterapeuta infantile milanese,

*«perché si realizzi un ascolto autentico è necessario che l'adulto **disponga della capacità di ascoltare che presuppone l'integrazione della dimensione razionale e cognitiva con quella emozionale ... la risonanza emozionale che l'incontro con il bambino produce nel giudice dev'essere riconosciuta, compresa e correttamente gestita all'interno della interazione comunicativa, solo la consapevolezza di se stessi consente di interagire tenendo sotto controllo il rischio inevitabile di proiezioni personali o di letture precostituite del reale che si sta osservando».***

Ed aggiunge: *«Non si deve poi dimenticare che essendo in gioco la conflittualità tra i genitori, al di là del messaggio espresso apertamente dal figlio, bambino o adolescente, **esiste un messaggio «nascosto» che risulta emotivamente più pregnante e quindi molto più incidente sulla situazione concreta anche se spesso mal decodificato o trascurato dagli adulti con cui egli vive».***



La preparazione dei giudici all'ascolto

«Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia» di Luigi Fadiga *già presidente sez. minori e famiglia Corte Appello Roma in Giusto processo e protezione del minore Franco Angeli 2011

Partendo dai Principi di Bangalore approvati all'Aja il 26 novembre del 2002 che si rivolgono però a giudici professionali e onorari di qualsiasi giurisdizione e grado di giudizio, i membri della AIMJF (Association Internationale des Juges et des Magistrats de la Jeunes ed de la Famille) hanno redatto una **proposta di codice etico per i magistrati che si occupano di famiglia e minori approvato all'unanimità nel congresso di Tunisi nel 2010.**



La preparazione dei giudici all'ascolto

Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia Luigi Fadiga Già presidente sez. minori e famiglia Corte Appello Roma in Giusto processo e protezione del minore Franco Angeli 2011

Per quanto riguarda la materia dell'ascolto il **Principio n. 6** afferma essere **dovere del giudice minorile spiegare con chiarezza i motivi della decisione e farli comprendere al minore** e agli adulti che ne hanno la responsabilità e la cura. Il giudice ha quindi il: **«dovere morale di spiegare e di far capire le ragioni e il senso della decisione, non solo con una motivazione tecnico giuridica scritta, ma anche soprattutto con uno sforzo comunicativo personale.»**



La preparazione dei giudici all'ascolto

Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia Luigi Fadiga
Già presidente sez. minori e famiglia Corte Appello Roma in
Giusto processo e protezione del minore Franco Angeli 2011

Ciò si collega con il **Principio n. 7**: *«in base al quale il giudice deve dimostrare «sensibilità» (sensitivity, sensibilité) e deve comunicare col minore e le altre persone coinvolte nel procedimento in maniera adatta al loro livello di comprensione.»* Questo principio: **«colloca espressamente la capacità comunicativa fra i doveri professionali del giudice minorile prescrivendogli di adattare il linguaggio a livello di comprensione del minore, dell'adolescente e di tutte le altre persone coinvolte nel procedimento.»**



La preparazione dei giudici all'ascolto

Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia Luigi Fadiga Già
presidente sez. minori e famiglia Corte Appello Roma in Giusto
processo e protezione del minore Franco Angeli 2011

Per queste ragioni il **Principio 11** considera doveroso per il giudice mantenersi aggiornato, non solo in campo **giuridico ma anche nelle altre discipline pertinenti all'esercizio della sua funzione.** *«E' un dovere di competenza specifica, con cui si riconosce espressamente che la mera conoscenza del diritto non può bastare a chi è chiamato a giudicare relazioni interpersonali, essendo anche necessaria la conoscenza di discipline non giuridiche quali la psicologia e la scienza dell'età evolutiva».*

Ed infine il Principio 12 riguarda il dovere di agire **con rapidità e diligenza adeguate alla percezione del tempo propria dei minori.**



Chi non può assolutamente
“preparare” il minore all’ascolto

L’AVVOCATO DEI GENITORI



OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA TORINO SEZIONE DI TORINO, in un documento del 2012 a commento del Protocollo osserva: «Alla domanda se un avvocato possa avere colloqui con il figlio minore del proprio assistito senza l’autorizzazione dell’altro genitore la legge, in verità, contiene già una regola (contenuta nell’art. 316 c.c.) che consentirebbe di dare una risposta negativa **ma nella prassi l’audizione del minore da parte dell’avvocato di uno dei genitori nelle cause di separazione è un comportamento molto diffuso.»**



**OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
TORINO SEZIONE DI TORINO, in un documento del 2012 a
commento del Protocollo osserva**

*E' piuttosto evidente il rischio di strumentalizzazione insito in questo comportamento. Per questo è giusto che sia stata in passato più volte indicata **come regola comportamentale quella che l'ascolto del minore da parte dell'avvocato di uno dei genitori è accettabile solo se avviene con l'autorizzazione di entrambi i titolari della potestà sul minore. Altrimenti deve essere esclusa. Il sistema disciplinare comincia a recepire questa indicazione***



(Cass. Sez. un. 4 febbraio 2009, n. 2637) LA FATTISPECIE Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, con decisione del 13 aprile 2004, sanzionò con la sospensione per tre mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. D. M., al quale era stata addebitata **una violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali** per avere egli, nel corso di un giudizio di separazione coniugale in cui difendeva la sig.ra E. B., **intrattenuto colloqui con i figli minorenni di costei, su questioni attinenti alla causa di separazione, benché detti figli fossero in assai tenera età e fossero state disposte dal giudice specifiche restrizioni in ordine alla loro frequentazione.** Era stato accertato infatti che l'incolpato (difensore della madre dei minori) avesse avuto almeno un contatto, **all'insaputa del padre affidatario**, con i figli minorenni della propria assistita, nonostante la delicata situazione psicologica in cui costoro versavano, accertata con apposita perizia nel corso del giudizio di separazione, in conseguenza della quale il giudice, con una disposizione da ritenersi estesa anche ai difensori delle parti, aveva invece stabilito che la frequentazione dei minori dovesse avvenire in **presenza del nonno e della zia e sotto la supervisione di un educatore.**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

**NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE PROMULGATO IL 31
GENNAIO 2014 ART. 56**



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

- **L'AVVOCATO NON PUO' PROCEDERE ALL'ASCOLTO DI UNA PERSONA MINORE DI ETA' SENZA IL CONSENSO DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE, SEMPRE CHE NON SUSSITA CONFLITTO DI INTERESSI CON GLI STESSI.**
- **L'AVVOCATO DEL GENITORE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA FAMILIARE E MINORILE DEVE ASTENERSI DA OGNI FORMA DI CONTATTO O DI COLLOQUIO CON I FIGLI MINORI SULLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELLE STESS.**
- **L'AVVOCATO DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER CONFERIRE CON PERSONA MINORE, ASSUMERE INFORMAZIONI DALLA STESSA O RICHIEDERLE DICHIARAZIONI SCRITTE, DEVE INVITARE FORMALMENTE GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE, CON L'INDICAZIONE DELLA FACOLTA' DI INTERVENIRE ALL'ATTO, FATTO SALVO L'OBLIGO DELLA PRESENZA DELL'ESPERTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E IN OGNI CASO IN CUI IL MINORE SIA PERSONA OFFESA DAL REATO.**
- **LA VIOLAZIONE DEI DOVERI E DIVIETI DI CUI AI PRECEDENTI COMMII COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DA SEI MESI A UN ANNO.**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

PIA ROGGIERO

**50 ANNI DA
ASSISTENTE
SOCIALE
CI REGALA
UNA POESIA**

Dite:
*E' faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:*
*Perché bisogna mettersi al loro livello
Abbassarsi, inclinarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
E' piuttosto il fatto di essere obbligati
Ad innalzarsi
Fino all'altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, Allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.*

J. Korczak



LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI ASCOLTO DEL MINORE (LEGGE 219 DEL 2012 E DL 159 DEL 2013)



Art 315 bis Diritti e doveri del figlio.

Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 10 dicembre 2012, n. 219](#).

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

ASCOLTO MINORE - NUOVO 336 BIS

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è **ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.**

L'ascolto è condotto dal giudice, **anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.** I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, **sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.**

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio vid



Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può ; assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. **Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età ; inferiore ove capace di discernimento.** Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, **il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.**

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014



Art. 38 bis disp. att.

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti,

il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-*bis*, secondo comma, del codice civile.

Articolo inserito dal [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014